

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 26 del 01.07.2000**

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1. <i>Oggetto</i>	1
ARTICOLO 2. <i>Competenze</i>	1
ARTICOLO 3. <i>Responsabilità</i>	2
ARTICOLO 4. <i>Tariffe</i>	2
ARTICOLO 5. <i>Atti a disposizione del pubblico</i>	2

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

ARTICOLO 6. <i>Dichiarazione di morte</i>	3
ARTICOLO 7. <i>Denuncia della causa di morte</i>	3
ARTICOLO 8. <i>Accertamenti necroscopici</i>	4
ARTICOLO 9. <i>Referto all'autorità giudiziaria</i>	4
ARTICOLO 10. <i>Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane</i>	5

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

ARTICOLO 11. <i>Termini di osservazione</i>	5
ARTICOLO 12. <i>Modalità di osservazione</i>	5
ARTICOLO 13. <i>Depositi di osservazione ed obitori</i>	6
ARTICOLO 14. <i>Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento</i>	6
ARTICOLO 15. <i>Riscontro diagnostico</i>	7
ARTICOLO 16. <i>Rilascio cadaveri a scopo di studio</i>	7
ARTICOLO 17. <i>Prelievi per trapianti terapeutici</i>	8
ARTICOLO 18. <i>Autopsie e trattamenti conservativi</i>	8

CAPO IV FERETRI

ARTICOLO 19. <i>Deposizione della salma nel feretro</i>	8
ARTICOLO 20. <i>Verifica e chiusura feretri</i>	9
ARTICOLO 21. <i>Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</i>	10
ARTICOLO 22. <i>Fornitura di feretri - Feretri gratuiti</i>	11
ARTICOLO 23. <i>Piastrina di riconoscimento</i>	12

TITOLO II SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 24. <i>Modalità di trasporto e percorso</i>	13
ARTICOLO 25. <i>Esercizio del servizio di trasporti funebri</i>	13
ARTICOLO 26. <i>Trasporti a carico del Comune e di privati</i>	14
ARTICOLO 27. <i>Orario dei trasporti - Fissazione dell'orario dei funerali</i> ..	14
ARTICOLO 28. <i>Norme generali per i trasporti</i>	15
ARTICOLO 29. <i>Riti religiosi</i>	15
ARTICOLO 30. <i>Appartenenti a culti acattolici</i>	15
ARTICOLO 31. <i>Trasferimento di salme senza funerale</i>	16
ARTICOLO 32. <i>Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</i>	16
ARTICOLO 33. <i>Trasporto di feti e parti anatomiche riconoscibili</i>	16
ARTICOLO 34. <i>Trasporto di casse e cofani vuoti</i>	17
ARTICOLO 35. <i>Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione</i>	17
ARTICOLO 36. <i>Trasporti in luogo diverso dal cimitero</i>	18
ARTICOLO 37. <i>Trasporti all'estero o dall'estero</i>	18
ARTICOLO 38. <i>Trasporto di ceneri e resti</i>	18
ARTICOLO 39. <i>Sosta di autofunebri di passaggio</i>	18

CAPO II SEDE E DOTAZIONI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 40. <i>Dotazione</i>	19
ARTICOLO 41. <i>Manutenzione delle autofunebri</i>	19

CAPO III PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 42. <i>Doveri generali del personale addetto al servizio</i>	19
---	----

**CAPO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

ARTICOLO 43. *Contabilità del servizio* 20

**TITOLO III
CIMITERI**

**CAPO I
CIMITERI**

ARTICOLO 44. *Ubicazione cimitero*..... 21
ARTICOLO 45. *Disposizioni generali - Vigilanza*..... 21
ARTICOLO 46. *Reparti del cimitero civico* 22
ARTICOLO 47. *Reparti speciali* 22
ARTICOLO 48. *Ammissione nel cimitero civico e nei reparti speciali*..... 22
ARTICOLO 49. *Ricevimento della salma presso il cimitero -
Camera mortuaria* 23

**CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 50. *Disposizioni generali* 23

**CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

ARTICOLO 51. *Inumazione*..... 24
ARTICOLO 52. *Tumulazione*..... 24

**CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

ARTICOLO 53. *Esumazioni ordinarie*..... 25
ARTICOLO 54. *Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie*..... 25
ARTICOLO 55. *Esumazioni straordinarie*..... 26
ARTICOLO 56. *Estumulazioni ordinarie*..... 26
ARTICOLO 57. *Estumulazioni straordinarie*..... 27
ARTICOLO 58. *Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento*.... 27
ARTICOLO 59. *Raccolta delle ossa* 27
ARTICOLO 60. *Oggetti da recuperare*..... 28
ARTICOLO 61. *Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle
sepulture* 28

**CAPO V
CREMAZIONE**

ARTICOLO 62. Servizio pubblico di cremazione.....	29
ARTICOLO 63. Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	29
ARTICOLO 64. Termini per la cremazione.....	30
ARTICOLO 65. Urne cinerarie	30

**CAPO VI
POLIZIA DEL CIMITERO**

ARTICOLO 66. Orario.....	31
ARTICOLO 67. Disciplina dell'ingresso	31
ARTICOLO 68. Divieti speciali.....	32
ARTICOLO 69. Riti funebri.....	32
ARTICOLO 70. Reclami del pubblico	33

**CAPO VII
COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
SEPOLTURE IN CONCESSIONE**

ARTICOLO 71. Ornamentazione di loculi ed ossari	33
ARTICOLO 72. Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura. 33	
ARTICOLO 73. Costruzione di cappelle	35
ARTICOLO 74. Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi.....	36
ARTICOLO 75. Obbligo di manutenzione	36
ARTICOLO 76. Decorazioni aggiuntive.....	36
ARTICOLO 77. Epigrafi	36
ARTICOLO 78. Piante ornamentali	37
ARTICOLO 79. Giardini e addobbi floreali	37

**TITOLO IV
CONCESSIONI CIMITERIALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 80. Tipologia delle sepolture in concessione	38
ARTICOLO 81. Provvedimento concessorio - Contratto di concessione ...	38
ARTICOLO 82. Onerosità della concessione - Pagamento	38
ARTICOLO 83. Durata della concessione.....	39
ARTICOLO 84. Decorrenza della concessione	39
ARTICOLO 85. Mancata richiesta di rinnovo	39

ARTICOLO 86. <i>Diritto di sepolcro</i>	39
ARTICOLO 87. <i>Immissione in sepolture intestate a comunità</i>	40
ARTICOLO 88. <i>Opposizione al diritto di sepolcro</i>	40
ARTICOLO 89. <i>Successione nella concessione</i>	40
ARTICOLO 90. <i>Limitazioni alla concessione</i>	41
ARTICOLO 91. <i>Doveri generali dei concessionari</i>	41

CAPO II
CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 92. <i>Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture</i>	41
ARTICOLO 93. <i>Concessioni di loculi "in assegno"</i>	42

CAPO III
ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 94. <i>Scadenza</i>	43
ARTICOLO 95. <i>Rinuncia</i>	43
ARTICOLO 96. <i>Revoca</i>	43
ARTICOLO 97. <i>Decadenza</i>	44
ARTICOLO 98. <i>Provvedimenti conseguenti alla decadenza</i>	45
ARTICOLO 99. <i>Estinzione per soppressione del cimitero</i>	45
ARTICOLO 100. <i>Decadenza per estinzione della famiglia</i>	45
ARTICOLO 101. <i>Conseguenze dell'estinzione delle concessioni</i>	45

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 102. <i>Facoltà di disporre della salma e dei funerali</i>	46
ARTICOLO 103. <i>Schedario dei defunti</i>	46
ARTICOLO 104. <i>Scadenzario delle concessioni</i>	47
ARTICOLO 105. <i>Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune</i>	47
ARTICOLO 106. <i>Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie</i>	47
ARTICOLO 107. <i>Sanzioni</i>	48

CAPO II
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Comune di Barzana - Regolamento di Polizia Mortuaria

ARTICOLO 108. <i>Abrogazione delle precedenti norme regolamentari.....</i>	48
ARTICOLO 109. <i>Rinvio ad altre norme</i>	48
ARTICOLO 110. <i>Entrata in vigore</i>	49

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con il decesso e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2. Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.

2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).

3. Spettano al dirigente servizio interessato, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo

statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ARTICOLO 3. Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4. Tariffe

1. Sono sottoposti al pagamento di tariffe i servizi di tumulazione ed inumazione previsti in apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5. Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e presso il cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

ARTICOLO 6. Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata, anche tramite telefax o e-mail, al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.

2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.

5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 7. Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale.

2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio della A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

7. Presso l'Azienda Sanitaria Locale viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ARTICOLO 8. Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il sindaco, udito il competente servizio della A.S.L., può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

ARTICOLO 9. Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.

2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 10. Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco tramite l'ufficiale di stato civile che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. Inoltre l'Azienda Sanitaria Locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11. Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della sanità 22 giugno 1994, n. 582; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al sindaco da parte del competente servizio della A.S.L..

3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ARTICOLO 12. Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

ARTICOLO 13. Depositi di osservazione ed obitori

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata con decreto dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, comma 2 lettera c) o, infine, dall'autorità giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOLO 14. Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I feti e i frutti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come all'articolo 34 che segue.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 15. *Riscontro diagnostico*

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.

2. I risultati devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 16. *Rilascio cadaveri a scopo di studio*

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i feti ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

4. Agli istituti universitari il competente servizio della Azienda Sanitaria Locale può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo scientifico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 17. Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.

ARTICOLO 18. Autopsie e trattamenti conservativi

1. Presso il cimitero civico è istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie.

2. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.

3. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal sindaco con decreto e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della A.S.L..

4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

5. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

6. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è eseguito da personale tecnico del competente servizio dell'A.S.L., dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

7. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV

FERETRI

ARTICOLO 19. Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 20. *Verifica e chiusura feretri*

1. La chiusura del feretro deve essere fatta esclusivamente dal necroforo municipale o dal personale addetto alle pompe funebri. Essi devono accertare:

- a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento di due idonei testimoni;
- b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
- c) che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 21 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.

2. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica della A.S.L..

3. Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dal necroforo municipale o dal personale addetto alle pompe funebri con l'impiego degli speciali apparecchi saldatori.

4. Alle estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti da detto personale i sigilli d'ufficio di ceralacca, a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.

5. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori municipali devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

ARTICOLO 21. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare, a norma dell'articolo 64 commi 2 e 3, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio della A.S.L.

la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 22. Fornitura di feretri - Feretri gratuiti

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

4. Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassetine per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza.

ARTICOLO 23. Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Qualora la piastrina venga fornita da parte del comune è dovuto il corrispettivo stabilito nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 24. *Modalità di trasporto e percorso*

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale.

4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.

5. Il Comandante della Polizia Municipale, con propria determinazione, individua i quartieri e le parrocchie nelle quali, per evitare intralcio alla viabilità, non è consentito accompagnare con corteo funebre la salma dalla abitazione del defunto al tempio.

6. Il competente servizio della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 25. *Esercizio del servizio di trasporti funebri*

1. Nel territorio del comune il servizio di trasporti funebri può essere esercitato in una delle forme di gestione individuate dagli artt. 22, 23, 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Ove non sia diversamente disciplinato, qualsiasi ditta autorizzata può provvedere ad esercitare il servizio nell'ambito del territorio comunale.

3. E' in facoltà del comune concedere a terzi il servizio di recupero di salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico.

ARTICOLO 26. *Trasporti a carico del comune e di privati*

1. I trasporti funebri sono a carico del comune:

- a) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4;
- b) per i nati morti di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990 per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4;
- c) per i prodotti abortivi di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990.
- d) per i cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;

2. I trasporti funebri sono a carico dei privati in ogni altro caso.

ARTICOLO 27. *Orario dei trasporti - Fissazione dell'orario dei funerali*

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco, nel rispetto e compatibilmente con l'organizzazione dei servizi comunali.

2. Con lo stesso provvedimento il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

3. La richiesta di un trasporto funebre deve essere fatta all'ufficio comunale dei servizi demografici dai familiari del defunto o loro delegati. Tale richiesta deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio.

4. A seguito della richiesta di cui sopra l'ufficio cura la riscossione di tutte le somme dovute in base al tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

5. L'ufficio fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, in caso di pluralità di richieste, del giorno e dell'ora del decesso o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 e con le esigenze di servizio; fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari, trasmettendo tempestivamente gli ordini dei servizi al personale incaricato che ne cura la diligente esecuzione.

ARTICOLO 28. Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da comune a comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del competente servizio della A.S.L., il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al responsabile dei servizi demografici.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 36 deve restare in consegna al vettore.

5. Il trasporto da comune a comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 29. Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione e relativa legislazione speciale V, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.

2. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 30. Appartenenti a culti acattolici o non credenti

1. Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti acattolici o non credenti può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con autofunebri normali private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

ARTICOLO 31. *Trasferimento di salme senza funerale*

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Il sindaco può autorizzare con decreto il trasporto della salma all'interno dell'abitazione o in altro luogo idoneo.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

ARTICOLO 32. *Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività*

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio della A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio della A.S.L. detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 33. *Trasporto di feti e parti anatomiche riconoscibili*

1. Il trasporto dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al cimitero.

ARTICOLO 34. Trasporto di casse e cofani vuoti

1. Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

ARTICOLO 35. Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Se il trasporto avviene per ferrovia l'incaricato comunale consegna il feretro alla stazione, ritirando debita ricevuta dall'ufficio competente.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

5. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto può essere eseguito interamente da terzi, anche se il servizio fosse gestito in regime di privativa.

7. Le salme provenienti da altro comune per ferrovia da seppellirsi nel cimitero sono ricevute dall'incaricato comunale al cimitero.

8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco con decreto osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.

9. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 36. *Trasporti in luogo diverso dal cimitero*

1. Il trasporto di salme per la sepoltura nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 37. *Trasporti all'estero o dall'estero*

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.

ARTICOLO 38. *Trasporto di ceneri e resti*

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal sindaco con decreto su domanda degli interessati.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 71.

ARTICOLO 39. *Sosta di autofunebri di passaggio*

1. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi del luogo di parcheggio da individuarsi a cura del comandante della polizia municipale. Per la sosta è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

CAPO II

SEDE E DOTAZIONI DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 40. Dotazione

1. Il servizio trasporti funebri deve essere effettuato con appositi automezzi aventi i requisiti di cui all'articolo 20 del D.P.R. 285/1990. In conformità di tale articolo le autofunebri devono essere internamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile. Le autofunebri possono essere poste in servizio solo dopo che siano state riconosciute idonee dal competente servizio dell'A.S.L., che deve controllare, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

ARTICOLO 41. Manutenzione delle autofunebri

1. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia. Devono essere disinfettate mensilmente e comunque ogni qualvolta si verifichi dalle salme perdita di sostanze organiche o quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattia infettiva.

CAPO III

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 42. Doveri generali del personale addetto al servizio

1. Il personale addetto ai servizi funebri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

2. In particolare deve:

- a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- b) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
- c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di emergenza;

d) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare e dall'entrare in luoghi di ritrovo pubblico;

e) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso, nonché degli appositi locali.

3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto di ricevere compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche se per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 43. Contabilità del servizio

1. La contabilità del servizio trasporti funebri fa parte dei bilanci e delle contabilità del comune.

2. La riscossione dei corrispettivi e diritti inerenti al servizio viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dal competente ufficio.

3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i corrispettivi e diritti di cui al comma 2.

TITOLO III

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 44. Ubicazione cimitero

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il comune provvede al servizio di seppellimento presso il cimitero civico sito in via Marconi.

ARTICOLO 45. Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

3. Il comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, alla manutenzione dei cimiteri, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali, nell'ordine di priorità stabiliti dalle lettere:

- a) scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;
- b) muratura e smuratura loculi, ossari e tutte le sepolture realizzate dal comune. La muratura o smuratura di loculi facenti parte di tombe o cappelle private potrà essere effettuata da ditte iscritte nel registro di cui all'art.139. In tal caso non si dovrà versare la tariffa prevista dai n.8 e 9 della tabella C;
- c) vigilanza notturna;
- d) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
- e) falciatura dell'erba nei campi e viali;
- f) sgombero della neve;
- g) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
- h) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero;

4. Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.

5. Il competente servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 46. Reparti del cimitero civico

1. Il cimitero civico è suddiviso nei seguenti reparti:

- a) campi di mineralizzazione;
- b) aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura;
- c) aree destinate alla costruzione di cappelle;
- d) reparti destinati a loculi ed ossari;

ARTICOLO 47. Reparti speciali

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Dirigente del III Settore, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la tariffa vigente sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato del Dirigente del III Settore, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ARTICOLO 48. Ammissione nel cimitero civico e nei reparti speciali

1. Nel cimitero civico, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza, o che comunque abbiano avuto nel comune residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.

3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 49, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei reparti comuni.

4. L'ammissione nei reparti speciali di cui all'articolo 48, lettera f), avviene secondo le speciali disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 49. Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria

1. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

2. L'ufficio servizi funebri trasmette tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.

3. Le cassette di cui all'articolo 22, comma 4, devono essere accompagnate da una dichiarazione della struttura sanitaria di provenienza relativa al contenuto delle cassette.

4. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

5. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

6. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale

7. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 50. Disposizioni generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per

minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:

- a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
- b) vengano evitate dispersioni di ossa;
- c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 54.

4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il sindaco con propria ordinanza.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 51. Inumazione

1. Le sepolture per inumazione vengono date in concessione per n. 30 (trenta) anni.

ARTICOLO 52. Tumulazione

1. Sono a tumulazione concesse per anni 30 (trenta) le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre

1990, n. 285. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per mille.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. E' consentita la tumulazione di una cassetta ossario o di un'urna cineraria in un colombario o giardinetto contenente già un feretro purché vi sia lo spazio necessario ed i defunti siano coniugi o tra essi vi sia un rapporto di parentela entro il terzo grado.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 53. Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione in campo comune è di 30 (trenta) anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del trentennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre al mese di aprile.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

4. E' compito del direttore del cimitero o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 54. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1 Periodicamente il responsabile dell'Ufficio Concessioni cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del cimitero con congruo anticipo, con cartelli da esporre nei campi interessati, nonché con cartellini segnaorario sulle singole sepolture.

ARTICOLO 55. Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro ordinanza sindacale, per trasferimento ad altra sepoltura (tomba o cappella) nello stesso od altro cimitero, o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale tecnico del competente servizio dell'A.S.L. che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario.

ARTICOLO 56. Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla inumazione in campo di mineralizzazione.

2. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione, secondo quanto prevede il successivo articolo 65.

3. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno trenta anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni.

4. Se il cadavere rimasto tumulato per meno di venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune, a norma dell'articolo 59, comma 1, secondo periodo.

5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 57. Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:

- a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero;
- b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta da privati al fine della traslazione del feretro in sepoltura privata o il suo trasporto in altro cimitero.

2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del sindaco rilasciata su istanza degli interessati, alla presenza di personale incaricato dal competente servizio della A.S.L. che deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro o sua sostituzione, a spese dell'interessato.

4. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.

ARTICOLO 58. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente alla presenza dei familiari o dei parenti, se richiesta.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono a carico del richiedente. Per quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

3. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della A.S.L. alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

ARTICOLO 59. Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione promossa d'ufficio sono raccolte in idonei contenitori e collocate

provvisoriamente per un anno in depositi non accessibili al pubblico, a disposizione di chi volesse provvedere alla loro tumulazione in ossario, in loculo o in tomba.

2. Decorso l'anno le ossa vengono definitivamente collocate nell'ossario comune.

ARTICOLO 60. Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode seppellitore al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del cimitero.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode seppellitore che provvede a consegnarli all'economista del comune, il quale li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi, comunicandone l'avvenuto recupero ai familiari. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, provvede ad alienarli mediante asta pubblica a favore del Comune.

ARTICOLO 61. Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, se non richiesti dai concessionari entro il giorno dell'esumazione, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe e le cappelle possono essere nuovamente concesse secondo le modalità indicate nel titolo IV.

2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il quarto grado, previo accertamento del buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e della loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di asportare dal

cimitero gli ornamenti delle sepolture che non abbiano valore artistico o storico.

4. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di esumazione o estumulazione.

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 62. Servizio pubblico di cremazione

1. La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze comunali, a norma dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, degli articoli 56, 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dell'articolo 26 bis del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

2. La cremazione è servizio pubblico gratuito, a norma dell'articolo 12, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440.

ARTICOLO 63. Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
- b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di

scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidefacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal competente servizio della A.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

4. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiarati, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler far cremare la salma.

ARTICOLO 64. Termini per la cremazione

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11.

2. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre, ed entro 72 ore nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile.

3. In ogni caso qualora entro i termini di cui al comma 2 non sia stata rilasciata l'autorizzazione alla cremazione, la salma deve essere tumulata nei loculi provvisori, salvo successiva estumulazione al momento della attuanda cremazione.

ARTICOLO 65. Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune, se esistente.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 66. Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco ed esposto all'ingresso.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il suono della campana o altro segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

ARTICOLO 67. Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
- b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età è consentito visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del sindaco.

4. 1. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazioni o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura devono munirsi di apposito documento di riconoscimento.

5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

ARTICOLO 68. *Divieti speciali*

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Direttore Generale e previo consenso dei familiari;
- l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal custode seppellitore;
- o) svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto al cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 69. *Riti funebri*

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comandante della Polizia Municipale.

ARTICOLO 70. Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente ufficio comunale.

CAPO VII

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 71. Ornamentazione di loculi ed ossari (vedere anche deliberazione della GC n. 19 del 23.01.2001)

1. Le lapidi di chiusura di loculi ed ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

2. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui agli articoli 84 e 85.

3. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.

4. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.

5. E' inoltre consentita l'apposizione sulle lapidi di fotografie di altri defunti, purché parenti entro il quarto grado, sebbene non tumulati nel loculo stesso; tuttavia deve essere specificato il luogo di sepoltura effettiva.

ARTICOLO 72. Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento.

2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile del Servizio. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

5. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico, e asseverata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

7. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.

8. Il monumento per la sua parte orizzontale dovrà rispettare le dimensioni dell'area concessa e non dovrà eccedere i cm. 30 di altezza. La parte verticale di "testa" non dovrà essere superiore a cm. 110 di altezza misurati alla base orizzontale e, comunque, non superiore a cm. 140 dal piano del terreno e non dovrà eccedere di cm. 30 di spessore e larghezza non superiore alla base del monumento (**comma così modificato con deliberazione CC n.30 del 21.06.2002**).

9. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

10. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

11. E' inoltre consentita l'apposizione sulle lapidi di fotografie di altri defunti, purché parenti entro il quarto grado, sebbene non tumulati nel loculo stesso; tuttavia deve essere specificato il luogo di sepoltura effettiva.

ARTICOLO 73. Costruzione di cappelle

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.

2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del dirigente del Settore III., previo parere obbligatorio della commissione edilizia e del competente servizio della A.S.L.. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio tecnico, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.

6. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti, in due copie, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.

7. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.

8. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.

9. Deve infine venir indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.

10. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

11. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ARTICOLO 74. Caratteristiche generali dei monumenti e delle lapidi

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'articolo 64, comma 2.

ARTICOLO 75. Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

2. Il custode del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 103.

4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del dirigente del Settore III, rilasciata su domanda dell'interessato.

ARTICOLO 76. Decorazioni aggiuntive

1. Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 76 e 77, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere conforme alle prescrizioni impartite.

2. Le decorazioni aggiuntive difformi dalle prescrizioni dirigenziali vengono rimosse a cura del comune ed a spese degli interessati, previa diffida.

ARTICOLO 77. Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.

2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio o citazioni di testi sacri.

4. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

5. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello sopra indicato vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

ARTICOLO 78. *Piante ornamentali*

1. E' consentita la messa a dimora di piccole piante ornamentali.

2. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita sul lato posteriore del monumento, compatibilmente con lo spazio disponibile.

ARTICOLO 79. *Giardini e addobbi floreali*

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.

2. Verranno rimosse le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso.

TITOLO IV

CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 80. Tipologia delle sepolture in concessione

1. Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.

2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- a) ossari;
- b) loculi;

3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:

- a) alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe in muratura;
- b) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle.

ARTICOLO 81. Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio concessioni cimiteriali. La domanda è presentata da uno dei soggetti individuati dall'articolo 109, commi 2, 3 e 4.

2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.

3. Il conseguente contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori, previa emissione di un ordinativo d'incasso da pagarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.

ARTICOLO 82. Onerosità della concessione - Pagamento

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui al tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

2. La riscossione del canone avviene dopo l'assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.

3. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo comune.

ARTICOLO 83. Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990, salvo le concessione perpetue antecedenti all'entrata in vigore del D.P.R. medesimo, per le quali si rinvia all'art. 92 2° comma del D.P.R. 285/1990.

2. La durata delle concessioni è così determinata:

Tombe	anni trenta
Loculi	anni trenta
Ossari	anni venticinque
Aree per cappelle	anni novantanove
Tombe esistenti – proroga	anni dieci

ARTICOLO 84. Decorrenza della concessione

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 85. Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione.

ARTICOLO 86. Diritto di sepolcro

1. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

2. All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che

possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti.

4. Il primo concessionario o i suoi successori, possono, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari.

5. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

ARTICOLO 87. Immissione in sepolture intestate a comunità

1. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente, in deroga a quanto previsto dall'art. 50.

ARTICOLO 88. Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria.

ARTICOLO 89. Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla

salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando il disposto dell'articolo 109, comma 5.

4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 101.

5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ARTICOLO 90. *Limitazioni alla concessione*

1. Per l'esecuzione di opere di carattere straordinario, il comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata a carico del comune.

ARTICOLO 91. *Doveri generali dei concessionari*

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 92. *Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture*

1. Il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte, salvo deroghe del Direttore Generale per comprovate esigenze familiari gravi ed attuali.

2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o una cappella di proprietà del comune o un'area

per la costruzione di giardinetto con tombotto, tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato.

3. Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione della salma, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.

4. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri.

5. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 93. Concessioni di loculi "in assegno"

1. Il rilascio di concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (loculi "in assegno") è consentito nel limite del 30% (trenta per cento) del totale dei loculi disponibili di nuova costruzione, esclusivamente alla condizione che sia richiesta per la futura tumulazione di sé medesimo o di altra persona, che sia coniuge, convivente, parente o affine entro il terzo grado del richiedente il loculo in assegno.

2. La concessione in assegno ha la durata di trenta anni, indipendentemente dal periodo in cui il loculo viene effettivamente occupato, ed è rinnovabile secondo il presente regolamento.

3. Il titolare di concessione di loculo in assegno può, con dichiarazione scritta, consentire che nel loculo venga tumulata altra persona premorta a quella cui era originariamente destinato il loculo, purché parente o affine entro il terzo grado.

4. La facoltà di stipulare concessioni in assegno cessa a carico di chi abbia già utilizzato una precedente concessione in assegno

5. Al momento del decesso della persona cui è destinato il loculo in assegno i soggetti interessati devono comunicarlo all'ufficio concessioni cimiteriali.

6. Per la tumulazione di coniugi non si tiene conto del limite del 30% di cui al primo comma, compatibilmente con la disponibilità dei loculi.

7. Per esigenze impreviste e di particolare delicatezza provvede in deroga il Direttore Generale con propria determinazione

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 94. Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

ARTICOLO 95. Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 99, la domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.

4. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture, salva la stipulazione per iscritto di accordi transattivi a definizione di controversie pendenti, secondo quanto prevede il regolamento comunale dei contratti in materia di transazioni.

5. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.

6. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.

7. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

ARTICOLO 96. Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà

dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal dirigente responsabile dei servizi cimiteriali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

ARTICOLO 97. Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99, 3° comma;
- d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 76 e 77, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
- e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 79;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e all'ingresso del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza compete al dirigente responsabile dei servizi cimiteriali con provvedimento motivato.

ARTICOLO 98. *Provvedimenti conseguenti alla decadenza*

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

ARTICOLO 99. *Estinzione per soppressione del cimitero*

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 100. *Decadenza per estinzione della famiglia*

1. Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi trenta anni dall'ultima tumulazione, il comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla perpetua manutenzione del tumulo.

ARTICOLO 101. *Conseguenze dell'estinzione delle concessioni*

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro dodici mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

2. Il comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 102. *Facoltà di disporre della salma e dei funerali*

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.

2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, imbalsamazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell'articolo 87.

3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.

4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.

5. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 103. *Schedario dei defunti*

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, se del caso, mediante mezzi informatici.

2. Nello schedario vengono annotati i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute in una sepoltura.

3. In ogni scheda sono riportati:

- a) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- b) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- c) gli estremi del contratto di concessione;

- d) le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
- e) il canone di concessione versato;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ARTICOLO 104. Scadenario delle concessioni

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

2. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 105. Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune

1. Presso l'Ufficio Servizi Demografici è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori comune che giornalmente vengono effettuati. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) il numero progressivo;
- b) la data del decesso;
- c) l'ora del decesso;
- d) le generalità del defunto (cognome, nome, sesso, età);
- e) il luogo del decesso nel territorio comunale o il comune da cui proviene la salma;
- f) la causa di morte, ove conosciuta;
- g) l'indicazione delle prestazioni effettuate e dei diritti dovuti;
- h) gli importi complessivi riscossi, il numero dell'ordinativo di incasso;
- i) la sepoltura o il comune di destinazione della salma.

ARTICOLO 106. Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.

2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.

3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

4. Gli uffici che hanno emesso gli ordinativi di incasso rassegnano mensilmente alla ragioneria municipale, per i debiti controlli, un prospetto analitico degli ordinativi di incasso emessi per le concessioni cimiteriali e uno per i servizi cimiteriali accessori, con l'indicazione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti vari introitati.

ARTICOLO 107. Sanzioni

1. Nei casi in cui la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite, nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 689/1981, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000.

2. Resta salva in ogni caso la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 108. Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1 Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; è espressamente abrogato e cessa di avere applicazione, dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, il precedente regolamento del cimitero.

ARTICOLO 109. Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ARTICOLO 110. *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, dopo l'esecutività della deliberazione del consiglio comunale che lo approva, ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.